

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Diritto dell'Unione europea

LE ORIGINI DELL'UNIONE EUROPEA E LA CECA

Prof.ssa Rosita Forastiero

rforastiero@unite.it

a.a. 2022-2023

IL PREAMBOLO DEL TUE

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD ,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

IL MANIFESTO DI VENTOTENE

Il manifesto era stato redatto da alcuni confinati politici per antifascismo accomunati da un forte slancio europeista: **Altiero Spinelli** con la collaborazione di **Eugenio Colorni** ed **Ernesto Rossi**.

Nel documento *Per un'Europa libera e unita, progetto d'un manifesto*, per assicurare la pace tra i paesi europei occorreva che questi rinunciassero alla propria sovranità per realizzare una nuova entità: la federazione europea, dotata di un proprio esercito, di una propria moneta, di proprie istituzioni politiche nelle quali i cittadini fossero direttamente rappresentati, di una propria politica estera.

La concezione espressa nel Manifesto di Ventotene ispirò nel 1943 la nascita del Movimento Federalista Europeo.

"Per assolvere in modo efficace a questi compiti, la federazione deve disporre di una magistratura federale, di un apparato amministrativo indipendente da quello dei singoli stati, del diritto di riscuotere direttamente dai cittadini le imposte necessarie per il suo funzionamento, di organi di legislazione e di controllo fondati sulla partecipazione diretta dei cittadini e non su rappresentanze degli stati federati. Questa, in scorcio, è l'organizzazione che si può chiamare l'organizzazione degli Stati Uniti d'Europa".



IL PROGETTO FUNZIONALISTA

Accanto alla tesi federalista portata avanti dal Manifesto di Ventotene, che aveva come obiettivo immediato la realizzazione di un'unione politica europea, nel secondo dopoguerra si vanno facendo strada le cosiddette tesi funzionaliste, secondo le quali l'integrazione europea deve iniziare in settori limitati e con obiettivi precisi.

Il **metodo funzionalista** prevedeva la realizzazione di forme di coesione e di solidarietà in specifici settori che progressivamente avrebbero portato a costruire di fatto un'integrazione più ampia che sarebbe sfociata in un'unione politica.

Principali promotori delle tesi funzionaliste furono:




FUNZIONALISMO:



MEMORANDUM MONNET



PIANO SCHUMAN



LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DEL SECONDO DOPOGUERRA

La nascita delle Comunità europee è stata preceduta dalla nascita di importanti organizzazioni internazionali sia a carattere universale che regionale.

A livello regionale, la nascita di queste organizzazioni è stata in parte dovuta alla spinta politica esercitata dall'esterno. In particolare, il cosiddetto 'Piano Marshall' subordinava la concessione degli aiuti americani per la ricostruzione dell'Europa distrutta dalla seconda guerra mondiale all'istituzione di un'area di stabilità economica e politica europea.

«Ma prima che gli Stati Uniti provvedano ad alleviare la loro situazione, deve intervenire un accordo fra i Paesi europei circa le loro esigenze e la parte che essi sono disposti a prendere per rendere efficace l'azione del Governo americano... L'iniziativa non deve essere presa unilateralmente dagli Stati Uniti, ma deve provenire dall'Europa» (Discorso del Segretario di Stato USA Marshall all'Università di Harvard, il 5 giugno 1947)



ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI COOPERAZIONE ECONOMICA (OECE), ISTITUITA CON IL TRATTATO FIRMATO A PARIGI IL 16 APRILE 1948.



ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE), CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL 14 DICEMBRE 1960 ([HTTP://WWW.OECD.ORG/](http://www.oecd.org/))



CONSIGLIO D'EUROPA ISTITUITO NEL 1949 CON L'ACCORDO DI LONDRA ([HTTPS://WWW.COE.INT/IT/WEB/PORTAL](https://www.coe.int/it/web/portal))

IL CONSIGLIO D'EUROPA

- ❖ Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale, con sede a Strasburgo, che riunisce 46 Stati. La sua missione è quella di promuovere la democrazia e di proteggere i diritti umani e lo stato di diritto in Europa.

A seguito della decisione presa dal Comitato dei Ministri il 16 marzo 2022, la Federazione russa non è più un membro del Consiglio d'Europa.

- ❖ Organi del Consiglio sono:

- il Comitato dei Ministri,
- l'Assemblea consultiva,
- Corte europea dei diritti dell'uomo

- ❖ L'azione più conosciuta del Consiglio d'Europa è quella legata alla tutela delle libertà fondamentali ed al funzionamento della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950.



[HTTPS://WWW.COE.INT/IT/WEB/ABOUT-US/FOUNDING-FATHERS](https://www.coe.int/it/web/about-us/founding-fathers)

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

❖ Il grosso problema insoluto della Ruhr.

Per risolvere il problema della Ruhr il 28 aprile 1950, Jean Monnet indirizzava a Georges Bidault, Presidente del Consiglio francese, un testo di in cui esponeva la proposta di:

“porre l'insieme della produzione franco-tedesca del carbone e dell'acciaio sotto un'alta autorità comune, in una organizzazione aperta alla partecipazione di altri Paesi d'Europa”.

Monnet vedeva in questa realizzazione:

“le prime assise concrete di una federazione europea indispensabile alla preservazione della pace”.

Si trattava di un obiettivo da realizzare con gradualità, ma avendo ben presente l'obiettivo finale, il quale può essere riassunto in questo motto:

"Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des hommes" [Noi non uniamo gli Stati, ma uniamo gli uomini] (Jean Monnet, Mémoires, Paris, Fayard, 1976).

Schuman assume i rischi politici della proposta Monnet e il 9 maggio 1950, con una Dichiarazione resa nel salone dell'Orologio del Quay-d'Orsay (Ministero degli Esteri francese), presenta un piano sul rafforzamento dell'Europa attraverso la messa in comune delle materie prime strategiche nello sviluppo economico: carbone e acciaio, per eliminare potenziali conflitti tra Francia e Germania.



COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

Il Trattato di Parigi veniva firmato il 18 aprile 1951 ed entrava in vigore il 23 luglio 1952. Erano Parti del Trattato sei Paesi: Francia, Germania, Italia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi.

Il termine di durata della CECA era di 50 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato; pertanto, esso è scaduto il 23 luglio 2002.

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

❖ Gli scopi principali della CECA sono indicati nell'articolo 2, comma 1 del Trattato di Parigi:

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha la missione di contribuire in armonia con l'economia generale degli Stati membri e in virtù dell'instaurazione di un mercato comune alle condizioni definite dall'articolo 4, all'espansione economica, all'incremento dell'occupazione e al miglioramento del tenore di vita negli Stati membri

❖ Conformemente alla Dichiarazione Schuman, l'obiettivo principale era la realizzazione di un Mercato comune, vale a dire uno spazio all'interno del quale persone, beni, capitali e servizi potessero circolare liberamente tra gli Stati membri, senza controlli e dazi doganali.

❖ Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il Trattato di Parigi istituiva un'articolata struttura organizzativa:

- l'Alta Autorità,
- l'Assemblea parlamentare,
- il Consiglio speciale dei Ministri e
- la Corte di Giustizia

❖ Secondo l'art. 44 del Trattato, l'Alta autorità poteva adottare tre categorie di atti, :

- le decisioni, a carattere individuale o regolamentare, obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili;
- le raccomandazioni volte a porre un obbligo di risultato, lasciando agli Stati discrezionalità in ordine a mezzi e forme;
- i pareri, valutazioni di fonte autorevole, ma non vincolanti per i destinatari.

IL CARATTERE DELLA SOVRANAZIONALITA'

Nel Trattato di Parigi, si richiamava espressamente l'aggettivo sovranazionale:

l'art. 9, che precisava la natura delle funzioni dei Membri dell'Alta Autorità, dopo aver affermato che essi "esercitano le loro funzioni in completa indipendenza", stabiliva che essi "si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il carattere sovranazionale delle loro funzioni...", aggiungendo che "ogni Stato membro si impegna a rispettare questo carattere sovranazionale".

"la questione dell'aggettivo sovranazionale è quindi una questione lessicale. Si tratta di una questione di parole; ma sotto le parole ci sono dei concetti, perciò è forse bene chiarire qualche punto. Se ci atteniamo al lessico, sovranazionale significa sopra le nazioni, nazione sinonimo di Stato, quindi "al di sopra degli Stati. Ora la comunità è certamente un unicum; nella CECA vi è qualcosa di più e di diverso che nelle altre unioni: esistono norme che si rivolgono agli individui; gli organi della CECA esercitano funzioni che raggiungono direttamente gli individui. Questa è la grande novità. Si dovrebbe dire ordinamento meta-nazionale, per indicare qualcosa che salta, per così dire, lo stato, che va oltre lo stato, per raggiungere direttamente l'individuo." (G. MORELLI, Appunti sulla comunità europea del carbone e dell'acciaio, in RDI, 1954, 3-18).

Nella sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963, la Corte dichiarò:

"Lo scopo del Trattato CE.E., cioè l'instaurazione di un mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sui soggetti della Comunità, implica che esso va al di là di un accordo che si limitasse a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati contraenti. Ciò è confermato [...] dalla instaurazione di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri sia dei loro cittadini. Va poi rilevato che i cittadini degli Stati membri della Comunità collaborano, attraverso il Parlamento Europeo e il Comitato economico e sociale, alle attività della Comunità stessa. Oltracciò, la funzione attribuita alla Corte di Giustizia dall'articolo 177, funzione il cui scopo è di garantire l'uniforme interpretazione del Trattato da parte dei giudici nazionali, costituisce la riprova del fatto che gli Stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un'autorità tale da poter esser fatto valere dai loro cittadini davanti a detti giudici. In considerazione di tutte queste circostanze si deve concludere che **la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini.** Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, **attribuisce loro dei diritti soggettivi.** Si deve ritenere che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente li menziona, ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie"

Parere CGUE 1/91 del 14 dicembre del 1991:

"Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i Trattati comunitari hanno instaurato un **ordinamento giuridico di nuovo genere**, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani **e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini** (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, causa 26/62, Race. pag. 1). Le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario così istituito sono, in particolare, **la sua preminenza sui diritti degli Stati membri e l'efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi**".

L'ADESIONE DELL'ITALIA ALLA CECA

Ratificando l'accordo noi non facciamo se non una vera e propria legge di applicazione costituzionale, la quale, in quanto tale, non fa se non tradurre in atto e solo parzialmente quanto è stabilito dall'art. 11 della Costituzione ... Di qui la conseguenza essenziale. Partendo noi dalla Costituzione non vi è necessità di nessuna revisione costituzionale. Questa serve a modificare la Costituzione non già a tradurla in atto

Alcide De Gasperi

Articolo 11 della Costituzione

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

[LEGGE 25 giugno 1952, n. 766](#)

[Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a\) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b\) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c\) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d\) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e\) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.](#)

[\(GU n.160 del 12-07-1952 - Suppl. Ordinario n. 1\)](#)

